



Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro

ORDINANZA SINDACALE

N. 1 del 16/01/2019

Oggetto: Disposizioni finalizzate a contrastare il fenomeno della vendita in bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine, per il consumo di bibite alcoliche e non, in occasione dell'evento denominato "Nu bell Sant'Antuono! Fuochi per la legalità e la filosofia" che si terrà a Napoli, presso il cortile del Maschio Angioino il giorno 17 gennaio 2019.

IL SINDACO

Premesso

che più volte è stato segnalato che durante le manifestazioni organizzate nelle piazze cittadine sono soliti radunarsi e trattenersi gruppi di persone intente a consumare bevande in contenitori di vetro e lattine;

che durante tali circostanze viene lamentato il ripetersi del fenomeno del rilascio ed abbandono da parte di numerose persone di contenitori di vetro e lattine sulla pubblica via;

che diverse sono state le segnalazioni inerenti tali episodi in cui viene evidenziato che la circostanza del consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine ed il loro successivo abbandono viene a creare seri pericoli per l'incolumità delle persone;

che tale fenomeno si verifica soprattutto in coincidenza con gli eventi che prevedono un massiccio afflusso di pubblico come quello in oggetto;

che tale situazione crea ulteriori problematiche inerenti l'ordine, la sicurezza pubblica e la privata incolumità, e pertanto come da richieste della Direzione Centrale Cultura, Turismo e Sport – Servizio Patrimonio Artistico e Beni Culturali, trasmessa con nota prot. PG/2019/44109 del 16/01/2019, è necessaria l'adozione di un provvedimento che stabilisca il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro nell'area interessata e zone limitrofe fino ad una distanza di 500 mt per lo svolgersi della seguente iniziativa:

- **“Nu bell Sant'Antuono! Fuochi per la legalità e la filosofia”;**
- **dalle ore 17:30 alle ore 20:00 del 17 gennaio 2019;**
- **Cortile del Maschio Angioino (Via Vittorio Emanuele III, Piazza Municipio)**

ritenuto che per le motivazioni sopra esposte risulta necessario assumere provvedimenti a tutela delle persone a vario titolo interessate, finalizzati ad assicurare la pubblica e privata incolumità ed il tranquillo svolgersi degli eventi sopra indicati, e per questo il divieto ha inizio tre ore prima e terminerà un'ora dopo la fine dell'evento;

rilevato che rientra tra i poteri del Sindaco, ai sensi dell'art. 54, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e del Decreto Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, la tutela della sicurezza urbana sia come salvaguardia della incolumità pubblica e dell'integrità fisica dei cittadini, sia come garanzia di vivibilità nei centri urbani e di ordinata convivenza civile;

ORDINA

1. È fatto divieto a tutti gli esercizi commerciali, ai pubblici esercizi e agli operatori del commercio itinerante presenti in zona fino ad una distanza di 500 mt dalle zone di seguito indicate, di vendere per asporto, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e non, in contenitori di vetro, sia bottiglie che bicchieri, o lattine, a decorrere da tre ore prima dell'inizio dell'evento e sino ad un'ora dopo il termine dell'evento. La somministrazione e la vendita deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è fatto obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi.
2. E' altresì vietata la somministrazione ed il consumo nelle suddette zone, di bevande in contenitori di vetro e lattine su aree pubbliche non legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico.

3. Le date, i luoghi e gli orari ove vige la presente ordinanza sono i seguenti e **il divieto è operante in un raggio di 500 metri dai luoghi indicati ed ha inizio tre ore prima dell'inizio dell'evento e termina un'ora dopo la fine dell'evento:**

- **“Nu bell Sant'Antuono! Fuochi per la legalità e la filosofia”;**
- **dalle ore 17:30 alle ore 20:00 del 17 gennaio 2019;**
- **Cortile del Maschio Angioino (Via Vittorio Emanuele III, Piazza Municipio)**

4. I trasgressori alla violazione del punto 1) della presente ordinanza, sono puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lvo n°267/00 e dell'art.16 della legge del 24 novembre 1981 n°689 e s.m.i..

5. I trasgressori alla violazione del punto 2) della presente ordinanza, sono puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 50.00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lvo n°267/00 e dell'art. 16 della legge del 24 novembre 1981 n°689 e s.m.i..

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata in data odierna nell'Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web istituzionale dell'Ente. Inoltre è immediatamente comunicata al Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale e tutti gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Campania entro giorni sessanta dalla data di pubblicazione.

Sottoscritta digitalmente da
Il Sindaco
Luigi De Magistris

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.